

TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 3079 /2016 r.g.esec.

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Giovanna Gioia,

Letti gli atti della procedura esecutiva n. 3079 /2016 r.g.esec

Letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;

Sciolta la riserva assunta all'udienza del 11.2.2019;

Vista l'istanza di riduzione del pignoramento;

ritenuto che all'udienza del 11.2.2019 il difensore di parte creditrice non si è opposto alla riduzione del pignoramento alle sole quote della [REDACTED] con liberazione delle quote della [REDACTED]

ritenuto che quanto dedotto dalla debitrice risulta già oggetto di valutazione e decisione del g.e. con ordinanza del 15.5.2017;

ritenuto che la dedotta pendenza del giudizio di merito con richiesta di risarcimento danni non può ritenersi pregiudiziale;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, in assenza di istanza di sospensione concordata dalle parti deve procedersi alla vendita delle quote della [REDACTED]

[REDACTED] stante la natura di bene mobile iscritto in un pubblico registro delle quote sociali e stante il riferimento alla vendita all'incanto contenuto nell'art. 2471 comma 3 c.p.c.; ritenuto di dover delegare le operazioni di vendita disponendo la pubblicità straordinaria indicata dall'art. 490 comma 3 c.p.c.;

ritenuto, altresì, opportuno che la vendita avvenga con modalità telematica "sincrona mista", di cui all'art. 22 del D.M. Giustizia del 22.02.2015, ovvero nel senso che le offerte ed i rilanci possono essere eseguiti sia con modalità tradizionali che con modalità telematiche (il professionista delegato dovrà adottare accorgimenti atti a far conoscere agli offerenti telematici, partecipanti on line alla gara, i rilanci eventualmente eseguiti in modalità tradizionale davanti a lui comunicandoli a tutti e solo dopo far partire il tempo per eventuali ulteriori offerte);



PQM

Dispone la riduzione del pignoramento alle sole quote della [REDACTED] con liberazione delle quote della [REDACTED]

DELEGA

ai sensi degli artt. 591 *bis* e 559 comma 4 c.p. c., le operazioni di vendita all'avv. Giovanni Cacia quale referente della procedura, in ordine alle quote per come descritte nella relazione estimativa in atti a firma dell'esperto, disponendo che il professionista delegato provveda preliminarmente richiedere al creditore o ai creditori tenuti il pagamento del fondo spese che dovrà avvenire 30 giorni dalla richiesta e gli estremi per la fatturazione; a tal fine - ove non vi abbia già proceduto in precedenza per l'espletamento di altre incombenze correlate all'incarico di Custode dei beni pignorati - è autorizzato ad aprire conto corrente vincolato all'ordine del Giudice ed intestato al procedimento, segnalando alla Cancelleria il nominativo dell'Istituto di Credito prescelto;

FISSA

il termine massimo di diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate (almeno quattro tentativi di vendita), alla cui scadenza il professionista delegato rimetterà gli atti al G.E.;

ASSEGNA

al professionista delegato:

- a titolo di fondo spese la somma di € 1.000,00 (con la precisazione che le spese di pubblicità sono a carico del creditore procedente *ex art. 95 c.p.c.*);

- a titolo di acconto sul compenso la somma di € 1.000,00,

ponendo entrambe le somme a carico del creditore procedente, il quale dovrà versarle entro venti (20) giorni dall'effettuazione della richiesta del professionista delegato, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento il delegato ne informerà il G.E., per la dichiarazione di improcedibilità della procedura per carezza di interesse ad agire *in executivis*.

Catanzaro 15.2.2019

Il Giudice dell'esecuzione
dr.ssa Giovanna Gioia

